

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3154-A</sup>

## RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE TRUZZI)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, GERMANI, VETRONE, ARMANI, PUCCI ERNESTO, GERBINO, MONTE, CAMANGI, BOIDI, AIMI, DE MARZI FERNANDO, RICCIO, REALE GIUSEPPE, REPOSSI, BIASUTTI, MAXIA, MERENDA, RADI, DE LEONARDIS, BIANCHI FORTUNATO, SCHIRATTI, CERAVOLO MARIO, SCARLATO, LARUSSA, GUERRIERI FILIPPO, CORONA GIACOMO, PREARO, DI LEO, VICENTINI, LEONE RAFFAELE, SCHIAVON, MARTINA MICHELE, BUCCIARELLI DUCCI, TANTALO, BALDELLI, VALIANTE, NUCCI, GIOIA, PINTUS, COSIGA, BALDI, SINESIO, BELOTTI, FRANZO, SODANO, BERSANI

*Presentata il 3 luglio 1961*

Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera  
delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961

*Presentata alla Presidenza il 17 luglio 1961*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge n. 3154 si propone il fine essenziale di assicurare una equa remunerazione ai coltivatori, per la cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961.

Tale proposta si è resa necessaria a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490, e della legge 11 agosto 1960, n. 820 — che miravano a regolare la coltivazione e cessione al-

l'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero — pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 35 emessa il 9 giugno 1961, facendo riferimento all'articolo 41, ultimo comma, della Costituzione: sulla base cioè della fondamentale osservazione che la determinazione dei programmi e dei controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali spetta alla legge, mentre — secondo la pronuncia della Corte — le leggi

n. 490 e n. 820 attribuivano troppo indeterminatamente tale facoltà a provvedimenti di Governo.

È pertanto necessario ed urgente intervenire con la dovuta forma legislativa a ricostituire un equilibrio di rapporti che è venuto meno a seguito della decisione della Corte Costituzionale, che è intervenuta quando ormai la campagna bieticola era imminente e non era pertanto possibile provvedere con legge a una completa programmazione del settore, come si era inteso fare con le leggi su citate, le quali peraltro avevano operato quanto meno agli effetti degli investimenti di barbabietole da zucchero. La presente proposta intende — in attesa di un futuro più ampio provvedimento in cui potrà essere compiutamente regolato il complesso dei rapporti inerenti alla produzione bieticolo-saccarifera anche al lume delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale — ovviare alla contingenza economica della presente campagna.

Il contenuto sostanziale della proposta è quello del prezzo fermo, cioè prezzo rigido imperativamente fissato dalla legge da cui le parti non possono allontanarsi: prezzo che la norma fissa in lire 55,8426 per quintale — grado per una polarizzazione media generale di tutte le fabbriche del 13,20 per cento, indicando altresì gli spostamenti conseguenti all'eventuale diversa risultanza della polarizzazione. Tale prezzo è quello al quale è pervenuto anche il Comitato interministeriale dei prezzi, a seguito dell'approfondita e dettagliata indagine dei costi di produzione che è nella sua prassi.

Ad esso sono correlative le determinazioni riferentisi alle altre clausole contrattuali, normalmente applicate nelle operazioni di cessione, e che costituendo elementi integranti del rapporto valgono ad assicurare al coltivatore quella equa remunerazione che la legge intende riconoscergli.

La presente proposta — come del resto la legge n. 490 — introduce pertanto un carattere di obbligatorietà nel prezzo di cessione delle barbabietole da zucchero innovando nel sistema normale del Comitato interministeriale dei prezzi: e ciò fa al fine di assicurare

al coltivatore quella equa remunerazione e quel giusto reddito che — in riferimento ai costi e agli oneri di produzione — si ritiene necessario per rendere economicamente utile la coltivazione a bietole; anche in vista della particolare disciplina fiscale del settore. La cessione dello zucchero da barbabietola infatti è soggetta ad un pesante regime fiscale, cui si accompagna un regime di protezione rivolto precisamente a rendere possibile ed economicamente conveniente la produzione bieticolo-saccarifera per i caratteri essenziali, sociali ed economici, che essa involge. Ciò che giustifica — oltre alle altre più generali considerazioni — un più preciso intervento dello Stato nella regolamentazione del settore. D'altra parte una disciplina di prezzo non manca anche per il settore industriale, essendo stabilito dal C. I. P., in relazione al prezzo delle bietole, il prezzo di cessione dello zucchero secondo la normale disciplina.

Nella impossibilità di intervenire tempestivamente con la legge a dettare una compiuta regolamentazione del settore per la campagna in corso — al che miravano le leggi 7 luglio 1959, n. 490, e 11 agosto 1960, n. 820 — si ritiene però essenziale per il buon andamento delle aziende bieticole, che hanno ormai operato i loro investimenti e realizzato la loro produzione, tener fermo per le barbabietole da zucchero 1961 il prezzo fisso, in previsione del quale del resto aveva operato il C. I. P.: non va dimenticato il grande numero delle aziende agricole interessate (circa 170.000) sparse in tutto il territorio nazionale e le centinaia di migliaia di lavoratori addetti alle lavorazioni, e la conseguenza che un eventuale squilibrio del prezzo verrebbe ad avere nell'economia di tali aziende.

Tali fondamentali argomenti, cui altri più generali potrebbero aggiungersi, muovono la vostra Commissione per l'Agricoltura a sollecitare l'approvazione della proposta in esame, che ha avuto il parere favorevole della Commissione per l'Industria, anche se in seno a questa non è mancato chi ha rilevato il suo carattere innovativo rispetto alla disciplina normale del Comitato interministeriale dei prezzi.

TRUZZI. *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le operazioni di cessione all'industria saccharifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961, ed i relativi contratti, sono disciplinati dalle norme della presente legge.

ART. 2.

Il prezzo di cessione per quintale-grado delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961, per una polarizzazione media generale di tutte le fabbriche del 13,20 per cento, è fissato in lire 55,8426.

Qualora la polarizzazione media generale delle barbabietole da zucchero consegnate a tutte le fabbriche risultasse superiore a 13,20 il prezzo per grado polarimetrico sarà uguale a lire 73,71 moltiplicate per la percentuale di resa corrispondente, di cui alla seguente tabella:

Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente	Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche	Percentuale di resa corrispondente
13,20	0,7576	15,40	0,7796
13,30	0,7586	15,50	0,7806
13,40	0,7596	15,60	0,7816
13,50	0,7606	15,70	0,7826
13,60	0,7616	15,80	0,7836
13,70	0,7626	15,90	0,7846
13,80	0,7636	16 —	0,7856
13,90	0,7646	16,10	0,7866
14 —	0,7656	16,20	0,7876
14,10	0,7666	16,30	0,7886
14,20	0,7676	16,40	0,7896
14,30	0,7686	16,50	0,7906
14,40	0,7696	16,60	0,7916
14,50	0,7706	16,70	0,7926
14,60	0,7716	16,80	0,7936
14,70	0,7726	16,90	0,7946
14,80	0,7736	17 —	0,7956
14,90	0,7746	17,10	0,7966
15 —	0,7756	17,20	0,7976
15,10	0,7766	17,30	0,7986
15,20	0,7776	17,40	0,7996
15,30	0,7786	17,50	0,8006

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

L'importo dovuto dalle Società saccarificare ai singoli coltivatori, quale corrispettivo delle barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero, è costituito dal prezzo per grado polarimetrico, corrispondente alla polarizzazione media generale di campagna delle barbabietole, di cui al secondo comma del presente articolo, moltiplicato per il totale dei quintali-grado consegnati dai coltivatori medesimi.

ART. 3.

La percentuale di saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnata per la lavorazione a zucchero, e la relativa polarizzazione media generale di campagna, come pure il peso e la percentuale di tara delle stesse partite, vengono accertati in contraddittorio, secondo le modalità in vigore nelle precedenti campagne, tra le Società saccarificare e i coltivatori interessati.

Le parti possono altresì farsi rappresentare rispettivamente dalle Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da determinarsi con decreto dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio.

Le spese di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle Società saccarificare interessate.

Per la rappresentanza prestata ai coltivatori nelle operazioni di analisi e di controllo spetta all'Associazione rappresentante un compenso nella misura del 2,50 per cento, da trattenere, per il tramite delle società interessate, sull'importo delle barbabietole consegnate da ognuno dei coltivatori rappresentati.

ART. 4.

Le Società saccarificare sono tenute a corrispondere ai coltivatori, per ogni quintale netto di barbabietole consegnato, i seguenti compensi per spese di trasporto dal centro della coltivazione allo zuccherificio:

a) per le barbabietole consegnate nei silos dello zuccherificio:

- L. 24 — per il 1° chilometro;
- » 2 — » 2° »
- » 3 — » 3° »
- » 4 — » 5° »

ART. 3.

*Identico.*

Per le consegne ed i ricevimenti restano in vigore le modalità delle precedenti campagne.

*Identico.*

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle Società saccarificare interessate.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

a) *identico.*

*Identico.*

- » 2 — per il 3° chilometro;
  - » 3 — per il 4° chilometro;
- Identico.*

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L. 3,80 » 6° »	<i>Identico.</i>
» 3 — » 7° »	<i>Identico.</i>
» 4,40 ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 10° incluso;	<i>Identico.</i>
» 3,30 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 15° incluso;	<i>Identico.</i>
» 2,20 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 20° incluso; nessun compenso per i chilometri oltre il 20°.	<i>Identico.</i>
b) per le barbabietole consegnate franco su vagone alla stazione ferroviaria, su barca alla piarda, su camion o carro alle stazioni o piarde:	<i>b) identico.</i>
L. 10 — per il 1° chilometro;	<i>Identico;</i>
» 5 — » 2° »	<i>Identico;</i>
» 3 — » 3° »	<i>Identico;</i>
» 4,40 » 5° »	» 4 — per il 4° chilometro;
» 3,50 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 10 incluso;	<i>Identico;</i>
» 2,65 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 15 incluso; nessun compenso per i chilometri oltre il 15°	<i>Identico.</i>
Agli effetti dei compensi chilometrici la distanza dev'essere commisurata al più breve percorso, su strada aperta al pubblico transito, tra il centro della coltivazione e lo zuccherificio.	<i>Identico.</i>
Le società saccarifere sono tenute a rimborsare ai coltivatori metà delle spese di scarico delle barbabietole nei propri silos oppure, per le consegne ai posti di ricevimento esterni degli zuccherifici, su vagone, barca o camion, salvo eventuali migliori condizioni preesistenti a favore dei coltivatori medesimi.	<i>Identico.</i>
Per gli scarichi meccanici i coltivatori sono tenuti a rimborsare alle società saccarifere lire 7 al quintale, salvo eventuali, diverse condizioni normalmente applicate dalle Società medesime anteriormente alla pamacagna 1960.	<i>Identico;</i>
ART. 5.	ART. 5.
Nel corso della consegna delle barbabietole le società saccarifere sono tenute a corrispondere settimanalmente ai coltivatori, presso lo zuccherificio o la banca scelta di	<i>Identico.</i>

comune accordo, un acconto nella misura di lire 50 per grado polarimetrico sulle barbabetole consegnate nella settimana precedente, deduzione fatta del debito del coltivatore per anticipazioni e sovvenzioni in natura e in denaro, compreso, per le sovvenzioni in denaro, l'interesse annuo del 6 per cento.

I compensi per le spese di trasporto, di cui al precedente articolo, sono esigibili a partire dal 31 dicembre 1961. Alla stessa data la società saccarifera deve consegnare al coltivatore copia dell'estratto conto.

La società saccarifera deve inoltre pagare al coltivatore interessato il saldo a lui spettante non oltre il 31 marzo 1962.

Dal quindicesimo giorno dopo la chiusura dei ricevimenti fino al giorno dell'effettivo pagamento, decorrono, a favore del coltivatore, gli interessi in ragione del 6 per cento annuo sulle somme dovute dalla società saccarifera.

ART. 6.

Il coltivatore ha diritto di ritirare gratuitamente dal posto di consegna delle barbabetole, restando a suo carico le spese di facchinaggio e di trasporto dallo zuccherificio al suddetto posto di consegna, quintali 55 di polpe fresche per ogni 100 quintali, in peso netto, di barbabetole consegnate.

Agli zuccherifici dotati di impianti speciali per la pressatura delle polpe, anziché polpe fresche nella misura indicata al primo comma del presente articolo, è consentito consegnare un quantitativo di polpe pressate proporzionalmente inferiore in rapporto alla maggiore sostanza secca contenuta oltre il 6 per cento.

Il coltivatore ha l'obbligo di ritirare le polpe fresche ripartitamente durante tutto il periodo di lavorazione delle barbabetole.

Qualora lo zuccherificio si trovasse nella impossibilità di consegnare al coltivatore, in tutto o in parte, il quantitativo di polpe fresche spettantegli gratuitamente, la società saccarifera interessata deve, a sua scelta:

a) o rilasciargli un buono per il ritiro del quantitativo di polpe fresche non consegnate, valevole per un altro giorno che non cada oltre la fine della lavorazione delle barbabetole;

I compensi per le spese di trasporto, di cui al precedente articolo, sono esigibili entro il 31 dicembre 1961. Alla stessa data la società saccarifera deve consegnare al coltivatore copia dell'estratto conto.

*Identico.*

*Identico.*

ART. 6.

*Identico.*

Al coltivatore, che dichiari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di rinunciare al diritto di ritirare le polpe fresche, spetta un compenso di lire 20,90 per quintale netto di barbabetole consegnate.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

a) *identico.*

b) o consegnargli un quantitativo di polpe insilate uguale al 30 per cento delle polpe fresche non ritirate, quantitativo che il coltivatore è tenuto a prelevare entro 45 giorni dalla fine della lavorazione delle barbabietole;

c) o corrispondergli un compenso per ogni quintale di polpe fresche non messo a sua disposizione, nella misura di lire 50 al quintale;

d) o consegnargli chilogrammi 88 di polpe secche (sacco escluso) per ogni 100 quintali, in peso netto, di barbabietole consegnati.

Le polpe, sia fresche che insilate o essiccate, consegnate dagli zuccherifici ai coltivatori in misura superiore al quantitativo dovuto a titolo gratuito, debbono intendersi permutate con le barbabietole, per un importo equivalente. A tal uopo il prezzo delle polpe viene determinato, riferito a polpe fresche, in ragione di lire 50 al quintale.

ART. 7.

È nulla ogni clausola dei singoli contratti stipulati fra coltivatori e industriali zuccherieri, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

b) *identico.*

c) *identico.*

d) *identico.*

*Identico.*

ART. 7.

*Identico.*

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.